

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 052/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 gennaio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/MELFI DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 18.11.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. MONTORI FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.10.2019 ED AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA SEGUITO GARA DUCATO CALCIO/OLYMPIA THYRUS S.V. FARINI DEL 2.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 53 del 6.11.2014 – Delibera della Corte Sportiva d'appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 67 del 28.11.2014)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Montori Franco.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILAFRANCA VERONESE/CALCIO LECCO DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 17.12.2014)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/SANTARCANGELO DEL 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 93/DIV del 16.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Carmelo Renato Calderone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI:
- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €3.000,00,**
INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d'Arco (NA) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. SENO VINCENZO SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MONOPOLI DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d'Arco (NA) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL S.S. D.R.L. PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAURI STEFANO SEGUITO GARA FIDENZA/PIACENZA CALCIO 1919 DEL 20.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. D.R.L. Piacenza Calcio 1919 di Piacenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. OLCESE EMILIANO SEGUITO GARA BISCEGLIE/FIDELIS ANDRIA DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 S.r.l. di Andria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Dott. Luigi Impeciati – Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

9. RICORSO DELL’A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OSTIA MARE LIDO CALCIO/CYNTHIA 1920 DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. di Ostia (RM) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a €500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MACERATESE DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Isernia riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a €700,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRETTO LUCA SEGUITO GARA CARONESE S.S.A.R.L./CUNEO 1905 S.R.L. S.D. DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL S.C. CARONESE S.S.D.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIUDICI LUCA SEGUITO GARA CARONESE S.S.A.R.L./CUNEO 1905 S.R.L. S.D. DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Caronese S.S.D.AR.L. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DEL BIANCOSCUDATI PADOVA AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €2.000,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA ALTOVICENTINO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Biancoscudati Padova di Padova, ridetermina la sanzione all'obbligo di disputa di 1 gara con il settore dello stadio denominato "Fattori" privo di spettatori.

Conferma l'ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio